



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 6

OGGETTO: SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA – ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE.

L'Anno 2012, addì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione ordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			P	A
GANNUSCIO Antonino	BEINASCO	Delegato	X	
APPIANO Andrea	BRUINO	Sindaco	X	
OSELLA Domenico	CANDIOLO	Delegato	X	
ALBERTINO Giorgio	CARIGNANO	Delegato	X	
GARIGLIO Enrico	CASTAGNOLE P.TE	Delegato	X	
DI STEFANO Giovanni	LA LOGGIA	Delegato	X	
STALLONE Francesca	LOMBRIASCO	Commissario		X
CORIO LANI Nicolò	MONCALIERI	Delegato	X	
RIONTINO Raffaele	NICHELINO	Delegato	X	
GAMBETTA Eugenio	ORBASSANO	Sindaco		X
CERUTTI Silvio	OSASIO	Sindaco	X	
PRETTO Margherita	PANCALIERI	Vice Sindaco	X	
GAUTIER Filippo	PIOBESI T.SE	Delegato	X	
ELIANTONIO Vincenzo	PIOSSASCO	Delegato	X	
NEIROTTI Amalia	RIVALTA DI TORINO	Sindaco		X
VISCA Gianfranco	TROFARELLO	Sindaco		X
VILLA Giovanni	VILLASTELLONE	Delegato	X	
PAGLIASSOTTO Maria	VINOVO	Delegato	X	
CANDEAGO Rinaldo	VIRLE	Sindaco	X	

Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO

Entra il delegato del comune di Beinasco, Assessore Gannuscio Antonino;

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono, al momento, assenti i Signori: Stallone Francesca, Gambetta Eugenio, Neirotti Amalia, Visca Gianfranco;

Presenti 15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

In assenza del Presidente e del Vicepresidente, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Comuni, le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono svolte dal componente sindaco del Comune di Bruino, al momento presente e rappresentante il comune con il maggior numero di quote;

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Andrea Appiano, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Il Presidente, dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Leonardo Di Crescenzo perché illustri gli emendamenti predisposti al testo della proposta di deliberazione inviata ai Sindaci via PEC in data 06 aprile 2012;

Emendamento n. 1: Nelle premesse della proposta di deliberazione il periodo

RILEVATO PERALTRO

- **che la partecipazione del COVAR 14**, a TRM S.p.A., si pone come condizione essenziale nell'ambito del sistema integrato dei rifiuti della zona Sud poiché la mancata partecipazione potrebbe pregiudicare la possibilità di conferire rifiuti nell'impianto che verrà realizzato da TRM S.p.A. o, comunque, di utilizzarlo a costi significativamente più elevati rispetto a quelli che invece andranno a sostenere i soci della stessa società;

che l'acquisto delle quote della società è finalizzato a riservarsi le garanzie del servizio - conferimento dei rifiuti - e ad assicurarsi le prerogative delle Tariffe di cui all'articolo 7 " *Garanzie del servizio Conferimento dei rifiuti - Tariffe*" - dei Patti parasociali;

è sostituito dal seguente:

RILEVATO PERALTRO

- che la partecipazione del COVAR 14, a TRM S.p.A., si pone come condizione essenziale nell'ambito del sistema integrato dei rifiuti della zona Sud in quanto:

✓ *La Convenzione di affidamento dell'Ato-r a TRM avente ad "oggetto: termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione" che all'art 5 cita:*

" La durata dell'affidamento è condizionata alla presenza dei presupposti che hanno consentito l'individuazione di TRM, e cioè:

- *capitale sociale interamente pubblico;*
- *detenzione del capitale sociale da parte degli Enti pubblici (comuni o loro consorzi ex art. 11 L.R. 24/2002) appartenenti alla Provincia di Torino, i quali esercitano su TRM il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi;*

- *svolgimento dell'attività **prevalente di TRM a beneficio degli Enti pubblici soci.***

✓ Il protocollo d'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di termovalorizzazione del gerbido sottoscritto in data 15/07/2008, tra Provincia di Torino, Ato-r e Consorzi di Bacino, ribadisce all'art 2:

“ Impegni relativi all'acquisizione della qualifica di socio di TRM

○ *I sottoscrittori del presente protocollo prendono atto che la società TRM affidataria in house della realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido potrà svolgere, a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ai sensi dell'art. 113 TUEL e come previsto nella convenzione di affidamento, a partire dai propri soci.*

○ *Pertanto, i sottoscrittori del presente protocollo convengono sull'opportunità che **i Comuni e/o i Consorzi di bacino appartenenti alla zona sud della Provincia di Torino che non sono attualmente soci di TRM entrino nella compagine sociale della società prima dell'entrata in funzione dell'impianto, dando attuazione alle previsioni della convenzione di affidamento e confermando gli impegni contenuti nei protocolli di intesa del 22 dicembre 2003 e 23 settembre 2004.***

○ *Ove siano i Consorzi di bacino ad acquisire quote di partecipazione in TRM, gli stessi si impegnano, in caso di eventuali modifiche normative che coinvolgano le proprie competenze, a retrocederle ai Comuni facenti parte del proprio bacino di riferimento.*

○ *Per converso i sottoscrittori del presente protocollo attuali soci di TRM si impegnano a consentire l'ingresso nella compagine sociale di TRM dei soggetti di cui sopra, anche mediante la parziale cessione delle proprie quote di partecipazione nella società.*

○ ***I sottoscrittori convengono, inoltre, che qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai soci di TRM, ATO-R garantirà comunque lo smaltimento presso gli impianti di discarica ancora attivi presenti sul territorio provinciale, a condizioni economiche equivalenti; in tale ipotesi ATO-R programmerà i flussi di conferimento all'impianto del Gerbido utilizzando come criterio di priorità la data di acquisizione della qualifica di socio di TRM.***

○ *ATO-R si impegna, alla data di entrata in funzione dell'impianto del Gerbido, a garantire l'utilizzo ottimale della eventuale capacità residua di smaltimento delle discariche autorizzate per il periodo transitorio.”*

✓ La Delibera di Assemblea dell'Ato-r n. 22 del 28/07/2008 avente ad oggetto: “termovalorizzatore a servizio della zona sud della provincia di Torino”, allega lo schema tipo di contratto di conferimento di rifiuti che nelle premesse alla lettera B, specifica espressamente che l'impianto è destinato a soddisfare le esigenze di smaltimento dei soci di TRM ed è autorizzato, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, allo smaltimento di complessive 421.000 t annue di rifiuti.

✓ il Piano d'Ambito relativo alla Provincia di Torino per gli anni 2008-2014 dell'Ato-r (III aggiornamento) prevede quantitativi complessivi conferiti a smaltimento nelle

discariche esistenti per un totale annuo di 613.800 t, quindi superiori alla potenzialità massima del termovalorizzatore del Gerbido ovvero 421.000 t.;

✓ lo stesso Piano d'Ambito prevede una tariffa massima di smaltimento per il 2012 pari a 103,50 euro/t, superiore alla tariffa prevista dal Piano Economico Finanziario di TRM per il conferimento al termovalorizzatore del Gerbido ovvero 97,50 euro/t.

Emendamento n. 2: Nelle premesse della proposta di deliberazione il periodo

RITENUTO che la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 della Legge n. 244/2007, ovvero la produzione di servizi di interesse generale e l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali del COVAR 14, sono state ampiamente dimostrate nella presente premessa;

è sostituito dal seguente:

RITENUTO che la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 della Legge n. 244/2007, ovvero la produzione di servizi di interesse generale e l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali del COVAR 14, **ai sensi dell'art 3 c. 2 dello Statuto vigente**, sono state ampiamente dimostrate nella presente premessa;

DATO ATTO che nessuna delle attività svolte dalla società TRM è attualmente svolta direttamente dal Covar 14 e pertanto non ricorre la fattispecie dell'art 30 della Legge n. 244/2007 ;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

Uditi gli interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Il Presidente pone ai voti entrambi gli emendamenti, con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;

Presenti:15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità entrambi gli emendamenti costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione emendata, con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;

Presenti:15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

D E L I B E R A

di approvare all'unanimità la proposta emendata relativa a:

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA – ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE.

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

voti favorevoli: 15, in rappresentanza di 79 quote su 100;

D E L I B E R A

all'unanimità di rendere la presente immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 24.04.2012

DELIBERA N. 6

OGGETTO: SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI (TRM S.P.A.), SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA – ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI PARTECIPAZIONE.

OGGETTO: Società Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.), società di capitali a totale partecipazione pubblica – Acquisto quote azionarie di partecipazione.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con l.r. 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) coincidenti, in linea di massima, con il territorio provinciale, in cui è allocata l’attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- la suddetta legge regionale ha suddiviso gli A.T.O. in uno o più Bacini, individuati dai Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), nei quali sono allocate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici;
- in linea con la predetta normativa regionale in ciascun Bacino e in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, l’organizzazione delle attività deve avvenire nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di governo e compiti di gestione;
- le funzioni di governo devono essere attribuite ai Comuni e da questi espletate attraverso consorzi obbligatori denominati Consorzi di Bacino;
- allo stato attuale tra i consorzi di Bacino costituiti vi è il Bacino 14, il cui consorzio è stato denominato “Consorzio Valorizzazioni Rifiuti 14” (COVAR 14);
- in data 22 dicembre 2003, al fine di perfezionare il procedimento di localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione e di avviarne la fase realizzativa, è stato sottoscritto tra la Provincia di Torino, la Città di Torino e i Consorzi di Bacino il Protocollo d’intesa per l’attuazione coordinata delle azioni per la localizzazione a servizio dell’Area di Pianificazione Sud Est e dell’Area di Pianificazione Sud Ovest;
- la Provincia di Torino, con D.G.P. 23 dicembre 2003, n.1934-334591, ha approvato il predetto Protocollo d’Intesa;
- in data 24 settembre 2004, tra la Provincia di Torino, la Città di Torino e i Consorzi di Bacino è stato sottoscritto un ulteriore Protocollo d’Intesa nel quale, tra l’altro, si è stabilito:
 - a) che il sito idoneo e disponibile per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione anche per il Bacino 14 è quello denominato “Gerbido”;
 - b) di promuovere l’ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati e appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A., costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e scarica finale e di individuarla, nelle forme di legge, quale soggetto incaricato della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti;
- - La Provincia di Torino, in attuazione del PPGR 2005 e nell’esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell’Associazione d’Ambito, di cui all’ art. 19 della L.R. 24/2002, ha approvato la localizzazione per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3 – GERBIDO, in comune di Torino; inoltre, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 del 24.05.2005, ha affidato a TRM la progettazione, realizzazione e gestione del detto impianto e degli impianti connessi e strumentali, sussistendo i requisiti previsti per l’affidamento così detto “in house” ai sensi dell’art. 113 comma 4 lettera a) TUEL, ed ai sensi degli artt. 10 e 12 della L.R. 24/2002;
- - In data 22 luglio 2005 tra TRM e la Provincia di Torino nella suddetta veste è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore della zona SUD e degli impianti connessi. Successivamente è stata costituita ai sensi dell’art. 12 L.R. 24/2002 l’Associazione d’Ambito Territoriale Ottimale, la quale con la deliberazione n. 5 del 5.12.2005 ha confermato l’affidamento;

- - Uno dei presupposti dell'affidamento è costituito dal "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" riscontrato in capo agli enti detentori del capitale sociale di TRM. Il controllo funzionale sulla gestione dell'impianto è affidato all'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, alla quale partecipa il Consorzio di bacino COVAR 14. All'associazione d'Ambito spettano le funzioni di governo. Il controllo strutturale spetta agli Enti soci, attraverso gli strumenti offerti dallo statuto e dai patti parasociali approvati definitivamente il 07/11/2008;
- - Fra le condizioni dell'affidamento a TRM è stato previsto, tra l'altro, che *"i soci di T.R.M. S.p.A. dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale, e/o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre sei mesi dalla presente deliberazione, un apposito atto formale con il quale si impegnino a consentire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie (che potranno prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino."*
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Torino in data 22 novembre 2005 esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stato approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento della società "TRM S.P.A." deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 novembre 2005, da Euro 6.594.220,00 ad Euro 15.694.220,00 e così per un importo di Euro 9.100.000,00.
- Al termine di quest'ultima operazione di aumento di capitale sociale, la Città di Torino è titolare di una quota pari all'89% del capitale sociale.
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Torino in data 20 febbraio 2007 (mecc.2007 00932/064) esecutiva dal 9 marzo 2007, è stato approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento della società "TRM S.P.A." deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 21 febbraio 2007, da Euro 15.694.220 ad Euro 20.694.220,00 e così per un importo di Euro 5.000.000,00.
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Torino in data 17 luglio 2007 è stato approvato un nuovo aumento del capitale sociale a pagamento della società "TRM S.P.A." per l'importo di Euro 4.902.192,00.
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Torino in data 22 luglio 2008 (mecc. 2008 04142/064) è stato approvato il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio di maggioranza della società "TRM S.p.A" (nonché quale ente consorziato dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) della lettera di patronage al fine di consentire alla società la sottoscrizione del contratto di finanziamento con Banca BNP Paribas Sa, finalizzato alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzatore sito nel Comune di Torino, località Gerbido.
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Torino del 28 luglio 2008, esecutiva dall'11 agosto 2008, è stato approvato l'Accordo di capitalizzazione tra la società TRM S.p.A., il Comune di Torino e i Comuni soci sottoscrittori relativo agli impegni di capitalizzazione;
- Con deliberazione del Giunta del Comune di Torino del 6 ottobre 2008, esecutiva dal 20 ottobre 2008, sono stati approvati i nuovi testi di Statuto e Patto Parasociale della società TRM S.p.A.
- Con atto a rogito del notaio Andrea Ganelli del 30.09.2008 rep. n. 13396 l'assemblea Straordinaria dei soci di TRM ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad un massimo di euro 31.694.220,00, per l'importo di Euro 11.000.000,00 determinando come data di chiusura del predetto aumento di capitale quella del 31.3.2009.
- Con atto a rogito del notaio Andrea Ganelli del 18.02.2010 rep. n. 17253 l'assemblea Straordinaria dei soci di TRM ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad un massimo di euro 51.694.220,00, per l'importo di Euro 20.000.000,00 determinando come data di chiusura del predetto aumento di capitale quella del 31.12.2010,
- Nel mese di settembre 2011 è stato deliberato dall'assemblea dei soci di TRM l'aumento di capitale per l'importo di Euro 17.000.000;
- in forza del principio sancito dalla normativa di cui alla l.r. n.24/02, i Comuni esercitano le loro funzioni nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani soltanto attraverso i consorzi obbligatori di bacino tra i quali è compreso il COVAR 14;

- la partecipazione a TRM S.p.A. può avvenire, pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, soltanto attraverso COVAR 14;
- gli artt 8 e 16 dello statuto sociale di TRM S.p.A. disciplinano la circolazione delle azioni e la nomina del consiglio di amministrazione;
- nella concretizzazione dell'adesione alla società TRM S.p.A., occorre considerare che:
 - a) TRM S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico dotata di uno statuto idoneo a consentire l'ingresso a tutti i soggetti pubblici interessati e collocati nello stesso ambito di riferimento;
 - b) TRM S.p.A. è predisposta all'ingresso nella società di soggetti di natura pubblica (Enti locali e loro raggruppamenti), in sintonia con gli attuali indirizzi previsti dalla vigente normativa per beneficiare dell'affidamento diretto (*in house*) del servizio nell'ambito previsto dal P.P.G.R.;
 - c) l'allargamento della compagine societaria proseguirà fino all'avvio dell'impianto di termovalorizzazione, parallelamente al necessario aumento di capitale sociale che consentirà alla società stessa di realizzare l'impianto;
 - d) i soci entranti avranno diritto ad un rappresentante di bacino all'interno del consiglio di amministrazione solo nel caso in cui detengano una quota pari ad almeno il 3% del capitale azionario che, quindi, costituisce la soglia minima atta garantire sostanzialmente la rappresentatività degli azionisti di minoranza all'interno della struttura sociale di TRM S.p.A., incrementando la possibilità di incidere, in concreto sulle decisioni aziendali, in particolare quelli concernenti i costi di conferimento e il contenimento degli stessi, nelle decisioni della società stessa;

VISTO l'art 182-bis del d.lgs 152/2006 rubricato "*Principi di autosufficienza e prossimità*", introdotto dal d.lgs. n. 205 del 2010, che al comma 1 dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

ALLA LUCE del richiamato principio di autosufficienza e prossimità che consente già l'affidamento diretto dello smaltimento dei rifiuti all'impianto del Gerbido, si ritiene non necessario acquisire una quota societaria pari ad almeno il 3% del capitale atta garantire il controllo analogo in TRM S.p.A ed il conseguente affidamento *in house*;

VISTO l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

RILEVATO PERALTRO

- che la partecipazione del COVAR 14, a TRM S.p.A., si pone come condizione essenziale nell'ambito del sistema integrato dei rifiuti della zona Sud in quanto:

✓ *La Convenzione di affidamento dell'Ato-r a TRM avente ad "oggetto: termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione" che all'art 5 cita:*

"La durata dell'affidamento è condizionata alla presenza dei presupposti che hanno consentito l'individuazione di TRM, e cioè:

- *capitale sociale interamente pubblico;*
- *detenzione del capitale sociale da parte degli Enti pubblici (comuni o loro consorzi ex art. 11 L.R. 24/2002) appartenenti alla Provincia di Torino, i quali esercitano su TRM il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi;*
- *svolgimento dell'attività **prevalente di TRM a beneficio degli Enti pubblici soci.***

✓ Il protocollo d'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di termovalorizzazione del gerbido sottoscritto in data 15/07/2008, tra Provincia di Torino, Ato-r e Consorzi di Bacino, ribadisce all'art 2:

"Impegni relativi all'acquisizione della qualifica di socio di TRM

○ *I sottoscrittori del presente protocollo prendono atto che la società TRM affidataria in house della realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido potrà svolgere, a partire dall'entrata in funzione dell'impianto, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ai sensi dell'art. 113 TUEL e come previsto nella convenzione di affidamento, a partire dai propri soci.*

○ *Pertanto, i sottoscrittori del presente protocollo convengono sull'opportunità che **i Comuni e/o i Consorzi di bacino appartenenti alla zona sud della Provincia di Torino che non sono attualmente soci di TRM entrino nella compagine sociale della società prima dell'entrata in funzione dell'impianto, dando attuazione alle previsioni della convenzione di affidamento e confermando gli impegni contenuti nei protocolli di intesa del 22 dicembre 2003 e 23 settembre 2004.***

○ *Ove siano i Consorzi di bacino ad acquisire quote di partecipazione in TRM, gli stessi si impegnano, in caso di eventuali modifiche normative che coinvolgano le proprie competenze, a retrocederle ai Comuni facenti parte del proprio bacino di riferimento.*

○ *Per converso i sottoscrittori del presente protocollo attuali soci di TRM si impegnano a consentire l'ingresso nella compagine sociale di TRM dei soggetti di cui sopra, anche mediante la parziale cessione delle proprie quote di partecipazione nella società.*

○ ***I sottoscrittori convengono, inoltre, che qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai soci di TRM, ATO-R garantirà comunque lo smaltimento presso gli impianti di discarica ancora attivi presenti sul territorio provinciale, a condizioni economiche equivalenti; in tale ipotesi ATO-R programmerà i flussi di conferimento all'impianto del Gerbido utilizzando come criterio di priorità la data di acquisizione della qualifica di socio di TRM.***

○ *ATO-R si impegna, alla data di entrata in funzione dell'impianto del Gerbido, a garantire l'utilizzo ottimale della eventuale capacità residua di smaltimento delle discariche autorizzate per il periodo transitorio."*

✓ La Delibera di Assemblea dell'Ato-r n. 22 del 28/07/2008 avente ad oggetto: "termovalorizzatore a servizio della zona sud della provincia di Torino", allega lo schema tipo di contratto di conferimento di rifiuti che nelle premesse alla lettera B, specifica espressamente che l'impianto è destinato a soddisfare le esigenze di smaltimento dei soci di TRM ed è autorizzato, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, allo smaltimento di complessive 421.000 t annue di rifiuti.

✓ il Piano d'Ambito relativo alla Provincia di Torino per gli anni 2008-2014 dell'Ato-r (III aggiornamento) prevede quantitativi complessivi conferiti a smaltimento nelle discariche esistenti per un totale annuo di 613.800 t, quindi superiori alla potenzialità massima del termovalorizzatore del Gerbido ovvero 421.000 t.;

✓ lo stesso Piano d'Ambito prevede una tariffa massima di smaltimento per il 2012 pari a 103,50 euro/t, superiore alla tariffa prevista dal Piano Economico Finanziario di TRM per il conferimento al termovalorizzatore del Gerbido ovvero 97,50 euro/t.;

VISTO ALTRESI' l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 il quale prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, che deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

RITENUTO che la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 della Legge n. 244/2007, ovvero la produzione di servizi di interesse generale e l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali del COVAR 14, **ai sensi dell'art 3 c. 2 dello Statuto vigente**, sono state ampiamente dimostrate nella presente premessa;

DATO ATTO che nessuna delle attività svolte dalla società TRM è attualmente svolta direttamente dal Covar 14 e pertanto non ricorre la fattispecie dell'art 30 della Legge n. 244/2007 ;

DATO INFINE ATTO CHE, la spesa conseguente all'adozione del presente atto sarà imputata pro-quota ai comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al Covar14 e riportate nell'allegato n. 1, in quanto trattasi di spesa finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del Consorzio in termini di efficacia e di efficienza economica, assicurando il conferimento finale dei rifiuti prodotti sul territorio del bacino di competenza,.

Visto lo Statuto del Covar14;

Visto il D.lgs 267/2000 art. 49

delibera

- 1) Di acquisire, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, le quote di capitale della società Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM S.p.A.) per un totale di 199.991,84 azioni del valore nominale, comprensivo del sovrapprezzo per la sottoscrizione pari a € 1,1036 per un importo complessivo pari a 220.771 euro, come si evince dall'allegato prospetto (allegato n. 1) ;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, i "Patti Parasociali" che si allegano alla presente deliberazione (allegato n.2) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società, quanto al conferimento dei rifiuti;
- 3) di autorizzare sin d'ora il Presidente o suo delegato a sottoscrivere i Patti Parasociali, apportando agli stessi eventuali modifiche solo formali, nonché a procedere al loro successivo invio all'Associazione d'Ambito con la esternazione del consenso di questo Ente all'ingresso di altri enti pubblici nella società, alle condizioni stabilite;
- 4) Di demandare al Presidente del COVAR 14 tutti gli adempimenti previsti ai fini del perfezionamento dell'adesione di cui al precedente punto 1);
- 5) Di dare atto che la relativa spesa, in quanto spesa atta ad assicurare il funzionamento del Consorzio, sarà imputata pro-quota ai comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, così come riportate nell'allegato n. 1;

- 6) l'adesione alla società TRM S.p.A. sarà formalizzata con successivo provvedimento costitutivo di impegno di spesa laddove ci sarà la necessaria copertura finanziaria;
- 7) di dare atto che la spesa nascente dal presente atto trova imputazione all'intervento _____ sul capitolo _____ del bilancio 2012;
- 8) Di trasmettere copia della presente, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

IL PRESIDENTE f.f.
F.TO Andrea APPIANO

IL SEGRETARIO
F.TO Franco GHINAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carignano, li _____

Per il riscontro
degli atti

IL SEGRETARIO

F.to Franco GHINAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Carignano, li

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Controllo
Marina Toso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo
giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO
